




CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

Prot. 5446 del 16-06-2009

Tipo: PARTENZA



Ufficio Relazioni Istituzionali e  
Coordinamento Ordini Territoriali

FM/bp

Roma, 16 GIU. 2009

Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili  
di Vicenza  
Contrà del Monte, 13  
36100 VICENZA

**Inviato a mezzo e-mail**

*Oggetto: PO 49-2009 - Tirocinio professionale – interruzione del tirocinio e cancellazione dell'iscritto*

Si fa seguito alla richiesta di parere del 27 gennaio 2009 in cui l'Ordine chiede di sapere se sia possibile revocare la delibera di cancellazione dal registro dei praticanti, adottata nei confronti di un'iscritto (in possesso di laurea in Scienze Politiche) che abbia interrotto il tirocinio senza giustificato motivo e che abbia chiesto, trascorsi venti mesi dalla data di inizio dell'interruzione, di riesaminare la propria posizione adducendo "postumi giustificati motivi".

Si evidenzia, innanzitutto, che ai sensi del comma 1, art. 42 dell'Ordinamento professionale (d.lgs. n. 139/2005), il tirocinio professionale deve essere compiuto per un periodo di tempo ininterrotto.

Tuttavia, poiché l'interruzione del tirocinio è avvenuta antecedentemente al 1° gennaio 2008, alla luce del principio "tempus regit actum", appare corretto il comportamento dell'Ordine che, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 6 del D.M. 10 marzo 1995, n. 327, ha ammesso l'interruzione del tirocinio.

Dal quesito sembra emergere che, decorsi i diciotto mesi di interruzione della pratica professionale, l'Ordine ha deliberato la cancellazione dal Registro del tirocinio ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 10, comma 1 del DM 327/1995.

Non si evince, invece, se la cancellazione è stata disposta dall'Ordine a seguito di regolare instaurazione di un procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 10 del DM 327/1995, le quali prevedono che la cancellazione, tranne nel caso di rinuncia o di irreperibilità, non possa essere disposta senza aver sentito l'interessato.

Qualora la cancellazione sia stata disposta senza il rispetto delle norme sul procedimento amministrativo e senza aver sentito il tirocinante, si ritiene che il Consiglio debba accogliere l'istanza dell'iscritta a seguito dell'esame delle motivazioni rappresentate dalla medesima e, se del caso, disporre l'annullamento d'ufficio della delibera di cancellazione.

L'atto di annullamento avrà efficacia retroattiva e, pertanto, il tirocinio dovrà ritenersi svolto senza soluzione di continuità.

Nel caso in cui l'iscritta sia stata cancellata in conformità alle norme su richiamate e non abbia dato comunicazione nella fase istruttoria del procedimento delle cause di forza maggiore che giustificavano l'ulteriore interruzione del tirocinio, si ritiene che la delibera di cancellazione sia stata correttamente assunta e che non si possa dare luogo all'annullamento d'ufficio per vizi di legittimità della medesima.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente  
Francesca Maione

